

Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2021, n. 10-2865

Legge 157/1992, articolo 14, comma 11. Approvazione “Protocollo operativo relativo al monitoraggio della beccaccia (*Scolapax rusticola*) mediante cani da ferma” a parziale modifica della DGR 36-29797 del 03.04.2000 e disposizioni transitorie per l’anno 2021.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, a parziale modifica della D.G.R. n. 36-29797 del 03.04.2000, il “Protocollo operativo relativo al monitoraggio della beccaccia (*Scolapax rusticola*) mediante cani da ferma”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, al fine di fornire indirizzi operativi agli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA), nonché ai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, relativamente all’utilizzo dei cani per le attività di ricognizione della consistenza faunistica delle popolazioni della specie beccaccia (*Scolapax rusticola*);
- di stabilire che, a fronte della situazione emergenziale in corso e tenuto conto che il censimento di cui al presente provvedimento è da effettuarsi entro il 30 marzo, in via transitoria ed esclusivamente per l’anno 2021, i Presidenti degli ATC e CA ed i Concessionari delle AFV e AATV, in stretta collaborazione con i tecnici faunistici, possano individuare tra i cacciatori gli operatori cinofili che abbiano una specifica formazione;
- di demandare al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca la definizione di ulteriori indicazioni tecnico-operative circa le attività di monitoraggio che dovranno essere attuate sul territorio regionale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**Protocollo operativo relativo al monitoraggio della beccaccia (*Scolapax rusticola*)
mediante cani da ferma**

Il Presente protocollo operativo si propone di stabilire i criteri operativi per il monitoraggio invernale della beccaccia mediante cani da ferma, al fine di raccogliere i dati necessari per una gestione sostenibile della specie.

1. I Presidenti dei Comitati di gestione degli ATC e CA e i Concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie devono individuare i nominativi dei conduttori, nonché i cani idonei per le attività di censimento della specie e di eventuali collaboratori.
2. Di ogni attività in campo dovrà essere data preventiva comunicazione alla Provincia competente per territorio o alla Città Metropolitana di Torino, segnalando tempi, luoghi, numero dei cani impiegati, nominativi dei conduttori e dei collaboratori.
3. Il monitoraggio può essere svolto congiuntamente al massimo da due operatori ai quali sia stata assegnata la stessa zona . È consentito l'utilizzo massimo di due cani per ogni uscita i quali devono avere un'età superiore ai diciotto mesi di età.
4. Il periodo in cui è possibile effettuare i censimenti va dal 1° dicembre al 30 marzo. Le giornate autorizzate per il monitoraggio sono il martedì, il sabato e la domenica, dalle ore 9:30 alle ore 16,00 per massimo di due uscite a settimana e massimo tre ore di ricerca per ogni uscita giornaliera. Durante la stagione venatoria solo nei giorni di martedì e venerdì.
5. Durante lo svolgimento del monitoraggio è obbligatorio indossare abbigliamento ad alta visibilità.
6. Gli operatori cinofili devono essere preventivamente formati attraverso un corso che preveda l'esame finale ed il rilascio di un attestato di: "specialista-monitoratore Beccaccia".
7. Il collaboratore specialista-monitoratore durante la stagione venatoria ha l'obbligo di conferire le ali delle beccacce abbattute attraverso le apposite buste di raccolta, L'espletamento di tale obbligo sarà "vincolante" per la partecipazione dei "monitoratori" ai censimenti.
8. L'autorizzazione ad operare il monitoraggio è formalizzata mediante consegna di una scheda vidimata da parte degli ATC-CA-Concessionario, sulla quale deve essere indicato giorno, orario, luogo preciso del rilievo (comune-zona-settore di massimo 100 ettari) dati dei cani e dei monitoratori. La scheda deve essere sempre portata con sé durante le operazioni di monitoraggio ed essere mostrato agli organi di vigilanza per gli eventuali controlli. (insieme alla documentazione depositata presso l'Ente responsabile costituirà l'autorizzazione ai rilievi).
9. La scheda di verifica o monitoraggio dovrà essere compilata e trasmessa agli ATC/CA/AFV/AATV entro la fine giornata del monitoraggio.

10. Tutti i dati raccolti dagli Istituti di gestione dovranno essere trasmessi, al Settore competente per materia in via informatizzata secondo le indicazioni e la modulistica che saranno stabilite e trasmesse ad ogni Ente dal Settore.